CONVENZIONE PER LA PROROGA DI FINANZIAMENTO DI 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) LEGGE 240/2010 TRA

SANOFI S.r.I., con sede in 20158 Milano, Viale Bodio 37/b, Cod. Fisc. e P. IVA 00832400154, in persona della Dott.ssa Mariangela Amoroso, Country Medical Lead & Medical Head Specialty Care – Italy (di seguito denominata "**Sanofi**")

Ε

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, codice fiscale C.F. 94045260711 e Partita IVA 03016180717, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica in Foggia, alla Via A. Gramsci n. 89/91, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del (l'"Università")

PREMESSO

quale parte integrante del presente accordo (la "Convenzione"),

- a) che il Dipartimento ha comunicato a Sanofi la propria intenzione di prolungare, per ulteriori 2 anni, il contratto da Ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 2010, di cui è risultata vincitrice la dott.ssa Aurora Zanghì, al fine di promuovere una disamina più esaustiva e la compiuta realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Progetto di Ambulatorio Integrato Multidisciplinare. Sclerosi Multipla ed altre malattie neurodegenerative: popolazioni speciali", del valore complessivo di € 109.154,34 (euro centonovemilacentocinquantaquattro/34), avanzando formale richiesta di finanziamento di tale iniziativa nei confronti di Sanofi:
- che, in data 09/05/2025, Sanofi ha comunicato al Dipartimento di aver approvato l'erogazione di fondi necessari all'attivazione del suddetto prolungamento del posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, informando il Dipartimento che l'erogazione del relativo importo sarebbe avvenuta, previa stipula di una specifica convenzione;
- c) che Sanofi e l'Università intendono pertanto disciplinare i reciproci rapporti relativi al finanziamento del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010 secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

- 1.1 Sanofi s'impegna a finanziare il prolungamento del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A della durata di 24 mesi al fine di promuovere una disamina più esaustiva e la compiuta realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Progetto di Ambulatorio Integrato Multidisciplinare. Sclerosi Multipla ed altre malattie neurodegenerative: popolazioni speciali".
- 1.2 L'Università si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente Convenzione allo svolgimento delle attività di ricerca relative al suddetto posto di ricercatore.
- 1.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Università non è vincolata all'acquisto, uso, raccomandazione o applicazione di sconti sui prodotti Sanofi.

ART. 2 - Durata della Convenzione

- 2.1 La presente Convenzione ha la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data della stipula.
- 2.2 Alla scadenza, (i) la presente Convenzione non sarà soggetta ad alcun rinnovo tacito o automatico.

L'Università si impegna a consegnare a Sanofi una copia della sintetica relazione sull'attività scientifica svolta dal ricercatore, unitamente ad eventuali relazioni intermedie anch'esse in forma sintetica, al solo fine di confermare che tale attività è stata regolarmente svolta e si è conclusa.

ART. 3 - Contributo

Sanofi si impegna a corrispondere all'Università, esclusivamente a titolo di finanziamento del suddetto posto di ricercatore, un importo complessivo pari ad Euro 109.154,34 (euro centonovemilacentocinquantaquattro/34).

I pagamenti saranno effettuati in due soluzioni:

€ 54.577,17 (euro cinquantaquattromilacinquecentosettantasette/17) a fronte della sottoscrizione della presente Convenzione

asia presente contenta		
€ 54.577,17 (euro cinquantaquattromilacinquecent	tosettantasette/17) entro il 30 nov	vembre 1 2026.
Sanofi, all'atto della sottoscrizione della present	e convenzione, deposita idonea	fideiussione n
rilasciata da	in data	La
Società potrà dare luogo allo svincolo progressiv	vo della fideiussione in proporzio	one all'avvenuto
pagamento delle rate di versamento indicate nel p	resente articolo.	

ART. 4 - Modalità di pagamento

L'importo di cui all'art. 3, verrà erogato all'Università a fronte dell'emissione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA, il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

Al ricevimento del pagamento l'Università invierà a Sanofi idonea ricevuta a quietanza dell'importo ricevuto.

ART. 5 - Mancata Accettazione, Decadenza e Rinuncia al posto di ricercatore

Qualora si verifichi la rinuncia al suddetto posto di ricercatore nel corso della durata della presente Convenzione, le somme residue del finanziamento già corrisposto saranno restituite dall'Università a Sanofi sulle seguenti coordinate bancarie:

Banca Nazionale del Lavoro

Ag. 30 Milano

IBAN: IT98 R 01005 01660 000000001111

SWIFT BIC: BNLIITRRXXX entro 30 giorni dall'interruzione del rapporto con il vincitore del bando di concorso pubblico.

Art. 6 - Protezione dei dati personali

Sanofi e l'Università si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da qualsiasi altra disposizione, italiana e/o europea, applicabile in materia di protezione dei dati personali, emanata prima e/o durante il periodo di vigenza del presente Contratto.

Nel rispetto della normativa sopra menzionata Sanofi e l'Università di comune accordo dichiarano di essere in possesso dell'esperienza, dell'affidabilità e delle capacità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, complessivamente, di tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adeguate necessarie ed idonee a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni emanate dall'Autorità Garante in materia di protezione di dati personali.

Art. 7 - Trasparenza

L'Università riconosce e prende atto che Sanofi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.3 e 5.6 del Codice Deontologico di Farmindustria, renderà pubblico l'ammontare del suddetto posto da ricercatore unitamente ai dati dell'Università, in quanto rientranti nel novero delle donazioni e contributi effettuati nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (così come definite nel Codice Deontologico di Farmindustria), entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello del pagamento, e tali informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione.

Art. 8 – D.Lgs. 231/2001 – Normativa anticorruzione

8.1 Sanofi dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico e l'Anti-Bribery Policy, disponibili sul sito www.sanofi.it

L'Università dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei suddetti documenti, e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni le regole, le procedure ed i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche in materia di anti-corruzione, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente.

- 8.2 In particolare, l'Università si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di corruzione. Inoltre, l'Università dichiara e garantisce che non ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a:
 - (i) persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
 - (ii) società;
 - (iii) associazioni;
 - (iv) partnership;
 - (v) enti pubblici

(inclusi ai funzionari o dipendenti dei succitati enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di Sanofi, e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un'attività commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti, di ottenere o mantenere affari.

8.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a Sanofi di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 9 - Spese Contrattuali e Fiscali

- 9.1 La presente Convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale in carta legale ai sensi dell'art. 2 della Tariffa (parte I) dell'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni. L'imposta di bollo è assolta da Sanofi in modo virtuale ai sensi dell'Art. 15 del DPR 642 del 26.10.1972, autorizzazione n° **267351** del **9.11.2020** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Milano 2.
- 9.2 La presente Convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Art. 10 - Legge applicabile e Foro competente

- 10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 10.2 Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il foro di Foggia.

Art. 11 - Varie

- Le parti si danno reciprocamente atto che per la redazione della presente Convenzione non si è fatto ricorso all'utilizzo di moduli, formulari o di condizioni generali di contratto predisposte da una di esse e che tutte le relative pattuizioni sono state tra le medesime parti singolarmente e specificamente negoziate e concordate. Conseguentemente risultano inapplicabili gli articoli 1341, 1342, 1469-bis e seguenti c.c.
- 11.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni normative in materia di reclutamento e selezione del personale docente universitario.

Milano,	Foggia,	
SANOFI S.r.I.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	
Il Country Medical Lead &		
Medical Head Specialty Care - Italy	Il Magnifico Rettore	
Dott and Mariangala America	Drof Loronzo La Muzia	